

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3469 Data emissione: 03/06/2025 Argomenti: Qualificazione S.A., Affidamento diretto Oggetto: D.lgs. 209/2024 art. 88 - Come devono essere monitorati i termini massimi degli affidamenti diretti? Quesito:

Il Comunicato del presidente ANAC dell'11.03.2025, ha richiamato le Stazioni Appaltanti, in merito al rispetto del principio della massima tempestività nell'affidamento dei contratti pubblici. Il monito dell'Autorità, ha evidenziato che "... i termini stabiliti, costituiscono termini massimi e assolvono alla funzione di consentire l'accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara... il superamento degli stessi costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede... l'art. 1, dell'all. I.3, dev'essere interpretato in conformità ai principi del risultato e della fiducia...". In tale contesto, come devono essere monitorati i termini degli affidamenti diretti, per ottemperare all'art. 11, c. 4-bis, dell'all. II.4, introdotto dall'art. 88 del Correttivo al Codice? Si evidenzia che gli stessi, nell'art. 1 dell'all. I.3, non figurano tuttora quasi a voler indicare che, l'affidamento diretto, dev'essere immediato anche a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024.

Risposta aggiornata

L'art. 17 ed il relativo allegato I.3 del D.lgs. n. 36 del 2023 non individuano, in relazione agli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di selezione, a differenza di quanto era previsto all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, secondo cui, – nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente fosse stato adottato entro il 30 giugno 2023 – l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente doveva avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Tale impostazione non ha subito variazione neanche a seguito delle modifiche apportate dal correttivo e la ragione della mancata previsione di termini specifici per concludere la procedura in caso di affidamento diretto può essere rinvenuta nel fatto che tale tipo di affidamento, per espressa disposizione legislativa, non è una procedura di gara, anche qualora sia procedimentalizzato (sul punto cfr. sent. Consiglio di Stato, sez. V, 15.01.2024, n. 503) e che non vi è un formale atto di avvio della procedura. Tale ultimo assunto è confermato dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo cui in caso di affidamento diretto, previa individuazione dell'affidatario, tale affidamento avviene con un unico atto. Viene meno, dunque, il concetto di "gara", cui applicare i termini indicati nell'allegato I.3, che riguarda tutti gli adempimenti compresi tra la pubblicazione e del bando o l'invio dell'invito ad offrire e l'individuazione della migliore offerta (come precisato a pag. 36 della Relazione Illustrativa al Codice). Alla luce di quanto sopra non è possibile individuare un termine puntuale per gli affidamenti diretti, fermo restando il rispetto degli obblighi di correttezza del procedimento amministrativo e le tempistiche necessarie per l'espletamento delle attività previste dal codice nell'ottica di garantire il principio del risultato.